



# COMUNE DI GAETA

(Provincia di Latina)

## **GUIDA ALL'IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO**

*Con la deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 05 luglio 2012 è stata istituita l'imposta comunale di soggiorno con decorrenza 1° agosto 2012.*

*La presente guida, realizzata dal Dipartimento Finanze e Bilancio, illustra i punti salienti del regolamento che disciplina l'imposta, per una corretta applicazione della stessa.*

### Indice

1. Quali strutture ricettive sono tenute ad applicare l'imposta comunale di soggiorno
2. Qual è la periodicità e la misura dell'imposta comunale di soggiorno
3. Quali sono le categorie di ospiti esenti dall'imposta comunale di soggiorno
4. Quali sono gli obblighi di comunicazione e di versamento
5. Cosa fare in caso di rifiuto al pagamento da parte dell'ospite
6. Qual è la procedura di rimborso delle somme indebitamente versate

### Riferimenti :

- Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 05 luglio 2012

### 1. Quali strutture ricettive sono tenute ad applicare l'imposta comunale di soggiorno

L'imposta comunale di soggiorno è dovuta dall'ospite e viene applicata dalle strutture ricettive di cui all'art. 2 del Regolamento Comunale come di seguito indicate:

- a) le aziende alberghiere (hotel, residenze turistico-alberghiere, residence e alberghi diffusi);
- b) gli agriturismi;
- c) gli ostelli per la gioventù;
- d) i rifugi alpini e bivacchi fissi;
- e) i posti tappa escursionistici;
- f) esercizi di affittacamere;
- g) i bed & breakfast;
- h) i campeggi;
- i) i villaggi turistici all'aria aperta;
- l) le aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan;
- m) gli attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda;
- n) le case per ferie (es. abitazioni private per locazioni stagionali), appartamenti per vacanze.

### 2. Qual è la periodicità e la misura dell'imposta comunale di soggiorno

L'imposta comunale di soggiorno è dovuta per il periodo **1° aprile - 30 settembre** nella misura di:

- a) **euro 2** a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate 4 stelle e classi superiori, fino a un massimo di dieci pernottamenti consecutivi;
- b) **euro 1,50** a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate 3 stelle, fino a un massimo di dieci pernottamenti consecutivi;
- c) **euro 1** a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate fino a 2 stelle, fino a un massimo di dieci pernottamenti consecutivi;
- d) **euro 1** fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi per le strutture ricettive diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), b) e c) ad eccezione delle strutture ricettive di cui alle lettere h), i), l) ed m) del comma 2, articolo 2 per le quali la misura dell'imposta è pari ad € 0,50. Solo per tali strutture ricettive, a scelta del contribuente, l'imposta può essere determinata nella misura forfettaria di € 50,00 a piazzola occupata per l'intero periodo oggetto di imposta.

*Per il solo esercizio 2012, considerato che le presenze turistiche nelle strutture alberghiere si concentrano prevalentemente presso strutture classificate tre stelle e le case per ferie di cui alla lettera n) dell'articolo 2, comma 2, per queste ultime tipologie di strutture la tariffa di cui al punto b) è rideterminata in € 1,00 anziché € 1,50, mentre sono esonerate dal pagamento le case per ferie come sopra indicate e gli appartamenti per vacanze.*

### 3. Quali sono le categorie di ospiti esenti dall'imposta comunale

Non sono tenuti al pagamento dell'imposta comunale di soggiorno:

- a) i minori, fino al compimento del sedicesimo anno di età;
- b) i portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co.3 L.104/92, compreso un accompagnatore;
- c) coloro che prestano attività lavorativa presso la struttura ricettiva nella quale pernottano;
- d) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- e) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
- f) i volontari che offrono il proprio servizio nel comune, in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate da una pubblica amministrazione o per fronteggiare emergenze o calamità;
- g) gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio
- h) coloro che prestano abitualmente la propria attività lavorativa nel comune di Gaeta
- i) una guida e un autista di pullman per ogni gruppo di 20 persone.

*Il riconoscimento delle esenzioni di cui al comma 2, ad eccezione di quelle di cui alla lettere a) e f), è subordinato al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che attesti il possesso dei requisiti prescritti. Nei casi previsti dalle lettere b) c) e d) l'attestazione dovrà contenere le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.*

### 4. Quali sono gli obblighi di comunicazione e di versamento

I gestori delle strutture ricettive devono dichiarare **mensilmente** al Comune, **entro il giorno 10 (dieci)** del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

*L'imposta comunale di soggiorno non è assoggettata ad IVA e deve essere annotata nella ricevuta o nella fattura oppure in una quietanza a parte recante gli elementi utili per il calcolo dell'imposta comunale stessa*

### Pagamenti

L'ospite è obbligato a pagare alla struttura ricettiva l'importo dell'imposta comunale al termine di ciascun soggiorno.

Entro il giorno dieci successivo alla fine di ciascun mese solare, il gestore della struttura deve versare le somme riscosse a titolo di imposta comunale di soggiorno con le seguenti modalità:

- a) mediante bollettino postale o bonifico bancario sul conto corrente postale n. 1007634403 codice IBAN: IT 81H07601 14700 001007634403 intestato a Comune di Gaeta – Servizio Tesoreria causale “Imposta di Soggiorno mese di \_\_\_\_\_”;
- b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale Banca Monte dei Paschi di Siena – Piazza Mare all'Arco n.15 – Gaeta o bonifico bancario sul conto corrente bancario codice IBAN IT 39F01030 73990 000001422621 specificando la causale “Imposta di Soggiorno mese di \_\_\_\_\_” ;

*Per i versamenti tardivi si applicano le regole del ravvedimento operoso, computando gli interessi legali in base ai giorni di ritardo.*



### 5. Cosa fare in caso di rifiuto al pagamento da parte dell'ospite

Chiunque, al di fuori dei casi di esenzione, si rifiuta di corrispondere l'imposta comunale di soggiorno deve rilasciare al gestore della struttura una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale indica la motivazione del mancato pagamento dell'imposta comunale.

Nei casi di omesso pagamento dell'imposta comunale di soggiorno da parte dell'ospite o di mancata sottoscrizione della dichiarazione di rifiuto, la struttura deve comunque comunicare le generalità dell'ospite nell'apposito campo della comunicazione per consentire l'attivazione della procedura di recupero coattivo dell'importo non riscosso.

L'Amministrazione può sottoporre questionari ai gestori delle strutture ricettive ed invitare i gestori e gli ospiti a esibire o trasmettere dati e documenti.

### 6. Qual è la procedura di rimborso delle somme indebitamente versate

In caso di somme indebitamente versate è possibile:

- recuperare l'eccedenza di versamento mediante compensazione con gli importi dovuti esclusivamente a titolo di imposta comunale di soggiorno nelle liquidazioni successive;
- recuperare l'eccedenza mediante istanza di rimborso entro cinque anni dalla data di versamento o dal momento in cui sorge il diritto alla restituzione.

*Ulteriori informazioni ed approfondimenti sono disponibili sul sito:  
[www.comune.gaeta.it](http://www.comune.gaeta.it)  
alla sezione "Imposta Comunale di Soggiorno"*